



Data e protocollo come da segnature

I.C. PRAIA A MARE - CS
Prot. 0005888 del 21/09/2026
VII-4 (Uscita)

Al Personale Docente con contratto a tempo determinato

Al DSGA

Al Sito Web / Atti della scuola

OGGETTO: Invito al personale docente con contratto a tempo determinato a fruire delle ferie

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 36 della Costituzione;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) e, in particolare, l'Art. 1, comma 55, il quale stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (di ruolo o a tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;

VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e, in particolare, l'Art. 5, comma 8, che sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo le eccezioni specifiche previste per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 e, in particolare, l'Art. 38 che modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge;

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021 che chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente (es. decesso, malattia e infortunio, risoluzione per inidoneità fisica permanente, congedo obbligatorio di maternità/paternità);

VISTA l'Ordinanza 17/06/2024, n. 16715 della Corte di Cassazione, la quale sottolinea che il datore di lavoro ha l'onere di invitare esplicitamente il dipendente a fruire delle ferie e di informarlo che la mancata richiesta – durante i periodi di sospensione delle lezioni – comporta la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva;

VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. n. 9372 del 31/03/2025;

CONSIDERATO che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico;

INVITA

il personale docente con contratto a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le seguenti disposizioni e indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione ordinaria

I docenti con contratto a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni indicati dal calendario scolastico:

Vacanze natalizie

Vacanze pasquali

Ponti e festività

Periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche o valutative programmate, come scrutini ed esami)

2. Ferie durante le attività didattiche

È possibile fruire di un massimo di **6 giornate** di ferie durante il periodo di svolgimento delle lezioni alle seguenti e concomitanti condizioni:

Le ferie richieste devono essere già state effettivamente maturate alla data dell'assenza.

La fruizione è strettamente subordinata alla possibilità di sostituzione del docente con personale in servizio senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (es. ore a disposizione, compresenze).

3. Specifiche per tipologia di contratto

Docenti con contratto fino al 30 giugno: devono presentare formale domanda di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva, se non per l'eventuale differenza quantificabile tra i giorni di ferie maturati e i giorni in cui era oggettivamente possibile fruirne.

Docenti con contratto fino al 31 agosto: non hanno diritto all'erogazione di alcuna indennità sostitutiva per le ferie (salvo le deroghe di legge per assenze prolungate come la maternità), in quanto i mesi di luglio e agosto e i periodi di interruzione didattica garantiscono una capienza di giorni ampiamente sufficiente a consumare le ferie maturate.

Supplenti brevi e saltuari: le presenti disposizioni non si applicano a questa categoria di personale, per la quale restano in vigore le specifiche modalità di calcolo e monetizzazione automatica al termine del contratto.

Il presente avviso ha valore di comunicazione formale e notifica a tutti gli effetti di legge.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Emanuela Manganiello
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE